



PROVINCIA
DI LODI

U.O. U.O.3 Costruzione e gestione strade
provinciali - Pianificazione servizi trasporto
pubblico e privato

Determinazione n° REGDE / 41 / 2020

Lodi 27-01-2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE LUNGO LA S.P. 244 "S. FIORANO – VIA EMILIA" DAL KM 0+380 AL KM 3+583, NEI GIORNI DAL 09 AL 13 FEBBRAIO P.V., NELLA FASCIA ORARIA GIORNALIERA DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 18:00, PER CONSENTIRE L'ESPLETAMENTO DI INDAGINI IN SITU, OCCORRENTI PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA SUL MANUFATTO FERROVIARIO DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' R.F.I. S.P.A.

IL DIRIGENTE AREA 1- U.O.3

Richiamato:

- il Decreto del Presidente della Provincia n.9 del 31/01/2019, avente a oggetto: "Modifica organigramma in vista del potenziamento del personale"; unità operative;
- la D.D. n.575 del 21/06/2019, avente oggetto "assunzione dell'ing. Alessandro Farné in qualità di dirigente a tempo determinato, ex art.110, comma 1, d.lgs. 267/2000, con decorrenza 01/07/2019;

Visti:

- il D.L.vo 30 aprile 1992, n.285, art.14;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- il D.M. 10 luglio 2002 n.
- il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- il D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81;

Premesso:

- che lungo la S.P. 244 "S. Fiorano – via Emilia", al km 0+380 circa, è presente un manufatto ferroviario di scavalco della viabilità provinciale sul quale passa la linea ferrata Milano-Bologna di proprietà della Società R.F.I. S.p.A.;
- che, in data 19/01/2019 i VV.F. di Lodi, su richiesta della Polizia Ferroviaria, sono intervenuti per delle verifiche ispettive riguardanti la stabilità di detto manufatto, a seguito del quale è emerso un lieve deterioramento del rinfiango del paramento murario in mattoni del cavalcavia ferroviario, che andava ulteriormente verificato e approfondito da parte della proprietà;
- che la Società R.F.I. S.p.A., ha incaricato SOCOTEC ITALIA SRL di eseguire una campagna di indagini in situ e in laboratorio, finalizzate all'individuazione dei parametri geologico-tecnici del sottosuolo, e di rilievi geometrico-strutturali in merito alla valutazione delle vulnerabilità sismica di tale opera d'arte;
- che per compiere tali attività si rende necessario eseguire a carico del manufatto ferroviario un programma di indagini previsto dalla committenza e nello specifico per quanto attiene alle

indagini strutturali occorrerà eseguire, carotaggi, micro carotaggi e prelievi sulla struttura;

- che, la S.P. 244 "S. Fiorano – via Emilia", è caratterizzata da una carreggiata ridotta, in media pari a 3,70 m, pertanto per la conduzione di tali indagini è necessario, ai fini della sicurezza della circolazione, procedere alla sospensione temporanea della circolazione;

Vista l'istanza, Prot. Prov. n.1341 del 15/01/2020, pervenuta dalla Società SOCOTEC ITALIA S.r.l., incaricata dalla proprietà di eseguire le indagini summenzionate, con la quale si chiede la sospensione temporanea della circolazione lungo la S.P. 244 "S. Fiorano – via Emilia" dal 9 al 13 febbraio p.v.;

Dato atto che il tronco stradale in argomento non è interessato dal transito del TPL;

Verificate:

- le caratteristiche geometriche dell'asse stradale in argomento, che in corrispondenza dell'area interessata dalle operazioni non consente l'adozione di un transito alternato;
- il volume e la composizione del traffico ordinariamente in atto;
- la necessità di contemperare la tutela dell'incolumità pubblica con il pubblico interesse e l'integrità del patrimonio stradale provinciale con la sicurezza delle maestranze impegnate nel cantiere in via d'esecuzione;

Ritenuto opportuno, per le motivazioni innanzi esposte, contenere il disagio arrecato all'utenza stradale e velocizzare i lavori in oggetto, procedere alla sospensione temporanea della circolazione lungo la S.P. 244 "S. Fiorano – via Emilia.", dal km 0+380 al km 3+583;

Richiamato:

- il combinato disposto degli artt. 5, comma 3, e 6 comma 4, lett. b) del D.L.vo 30 Aprile 1992 n°285 "Nuovo Codice della Strada";
- il D.P.R. 495/92 "Regolamento del C.d.S." artt.30,31,33,34,37,38,40,41,42;

Acquisito il parere favorevole degli altri Uffici provinciali competenti;

Visto:

- l'art.107 del D.Lgs. 267/2000 disciplinante le "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza";
- l'art.12 del Regolamento Provinciale degli Uffici e dei Servizi;
- l'art.42 del Nuovo Statuto Provinciale, approvato dall'Assemblea dei Sindaci con atto n.1 del 29/01/2015;

DETERMINA

1. per le motivazioni espresse in premessa, che s'intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, di disporre la temporanea sospensione della circolazione lungo il tronco stradale extraurbano della S.P. 244 "S. Fiorano – via Emilia e dir", dal km 0+380 al km 3+583, nei giorni dal 9 al 13 febbraio p.v., nella fascia oraria giornaliera dalle ore 09:00 alle ore 18:00, per consentire l'espletamento in sicurezza delle operazioni d'indagine in situ finalizzate all'individuazione dei parametri geologico-tecnici del sottosuolo e di rilievi geometrico-strutturali in merito alla valutazione delle vulnerabilità sismica afferente il viadotto ferroviario di proprietà R.F.I. posto al km 0+380 circa;

2. di demandare espressamente all'Impresa esecutrice dei lavori o sua delegata, l'installazione dell'opportuna segnaletica temporanea di preavviso e di sbarramento necessaria per la

sospensione temporanea della circolazione lungo la S.P. 244 "S. Fiorano – via Emilia e dir", dal km 0+380 e al km 3+583, nella fascia oraria concordata, e di quella funzionale alla deviazione destinata a guidare l'utenza stradale lungo il percorso alternativo individuato. La segnaletica di preavviso e deviazione dovrà essere ubicata rispettivamente in corrispondenza dei nodi stradali principali posti lungo l'asse stradale della S.P. 244 "S. Fiorano – via Emilia e dir", avendo cura di specificare fin dove è possibile transitare, rispettivamente al km 0+000 (intersezione S.P.244 / S.P. 116), al km 0+130 (intersezione urbana S.P. 244 / Viale Italia) e al km 3+583 (intersezione S.P. 244 / S.P. 20), oltre che all'innesto della Via Emilia con direzione Fombio- Codogno, mentre quella di sbarramento va posta almeno 150 m prima, in entrambi i sensi di marcia, della zona interessata dai lavori;

3. di demandare espressamente all'Impresa esecutrice dei lavori o sua delegata, la temporanea copertura e/o rimozione della segnaletica stradale esistente, in palese contrasto con quella temporaneamente installata, e il successivo e tempestivo ripristino della stessa cessate le esigenze contingenti che ne hanno determinato il temporaneo oscuramento;

4. di demandare espressamente all'impresa esecutrice dei lavori o sua delegata, ogni incombenza relativa al mantenimento in perfetto ordine di tutta la segnaletica temporanea di cantiere installata per mezzo di proprio personale;

5. di autorizzare l'installazione della prescritta segnaletica necessaria per l'organizzazione del cantiere stradale e relativa deviazione, purché conforme ai disposti normativi del D.L.vo 285/92 "N.C.d.S", del D.M. 495/92 "Regolamento del Codice della Strada", della Direttiva Ministeriale LL.PP. dell'Ottobre 2000 nonché al Decreto Ministeriale LL.PP. del 10 Luglio 2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

6. di autorizzare l'installazione della prescritta segnaletica temporanea di cui sopra in ottemperanza al D.M. 22/01/2019, che stabilisce i criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico;

7. di demandare espressamente ogni responsabilità penale e civile per danni a persone o cose derivante dall'esecuzione o in dipendenza dell'esecuzione degli stessi, all'Impresa esecutrice dei lavori, in solido con il committente, lasciando sollevata e indenne la Provincia di Lodi da eventuali contenziosi;

8. di trasmettere copia del presente provvedimento a tutte le forze dell'ordine e autorità territorialmente interessate, per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza;

9. di disporre che copia del presente atto venga tenuta in cantiere ed esibita in seguito a eventuali controlli effettuati da parte del personale deputato ai servizi di polizia stradale;

10. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

AVVISA

che qualora i lavori venissero temporaneamente sospesi, la strada deve essere lasciata libera da segnali, impedimenti e/o ingombri, fatti salvi quelli che indicano e segnalano l'area di cantiere o di un ostacolo pericoloso posto nelle immediate vicinanze;

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al T.A.R. della Lombardia, ai sensi della L. 06/12/1971 n°1034, ovvero, entro 120 gg., ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n°1199.

Il Dirigente AREA 1
dr. Ing. Alessandro Farnè
firma digitale, art. 24 D. Lgs. 82/2005